

POLIZIA LOCALE

uff.polizialocale@comune.breno.bs.it tel. 0364.322624 - fax 0362.322619

ORDINANZA N° 27 del 06 Novembre 2020

OGGETTO: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in Via Valverti, Via f. Ottini, Via Bersaglio e Via Folgore in Comune di Breno per installazione fibra ottica.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta datata 03 novembre 2020 da Guido Bonomelli per conto della Ditta SIM INFORMATICA Srl, incaricata della realizzazione di posa della fibra ottica, in alcune Vie in Comune di Breno, tesa ad ottenere ordinanza circa la regolamentazione temporanea della circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori; Visti i pareri dell'Amm/ne comunale e dell'Ufficio Tecnico del Comune di Breno;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: "Il Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA CON RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON ISTITUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA IN VIA VALVERTI, VIA F. OTTINI, VIA BERSAGLIO E VIA FOLGORE IN COMUNE DI BRENO, DAL GIORNO 09 NOVEMBRE 2020 FINO A FINE LAVORI PREVISTI CIRCA PER IL 27 NOVEMBRE 2020.

<u>DEMANDA</u>

Al richiedente e all'esecutore dei lavori:

di provvedere alla collocazione della prescritta segnaletica stradale, secondo le modalità previste dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni e secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 10/07/02, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. In particolare di ottemperare scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 30 comma 6 del regolamento del Codice della Strada:

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II. 382) recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere;

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 67 D.P.R. n. 495/1992, durante la realizzazione delle opere, ha l'obbligo di apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, ed è responsabile per i danni a persone,

animali o cose che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori. Nel corso dei lavori, oggetto della presente ordinanza e fino alla loro completa ultimazione, il titolare è solidamente responsabile con la ditta esecutrice delle opere. E' inoltre tenuto ad adottare tutte le previdenze ed accorgimenti (compreso l'uso di cartelli, segnali, ripari, dispositivi luminosi, ecc...) necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni, ad impiegare le cautele atte ad evitare incidenti e ad osservare tutte le disposizioni di legge, in particolare quelle contenute nell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 285/92 e negli articoli dal 30 al 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

Che la presente venga trasmessa all'Ente proprietario della strada per opportuna conoscenza e/o competenza e venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Breno.

Le limitazioni alla circolazione imposte con la presente Ordinanza siano pubblicizzate con congruo anticipo a cura del Comune di Breno.

AVVERTE CHE

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante l'installazione della segnaletica stradale;

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, i funzionari Ufficiali ed Agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada;

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione innanzi al T.A.R. sezione di Brescia, ai sensi della Legge 1034/1971, ovvero presentando ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 1199/1971.

